

## Anticipi su Portafoglio Incassi Commerciali Salvo Buon Fine

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

GRUPPO BANCARIO BANCA DI CREDITO POPOLARE

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail : [info@bcp.it](mailto:info@bcp.it) - Sito internet : [www.bcp.it](http://www.bcp.it)

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI : 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

In caso di **Offerta Fuori Sede** riquadro da compilare a cura del soggetto che entra in rapporto con il Cliente

Dati, qualifica e numero iscrizione all'Albo del soggetto che entra in rapporto con il Cliente

### CHE COS'E' IL SERVIZIO DI ANTICIPI SU PORTAFOGLIO S.B.F.

Il contratto di anticipo Salvo Buon Fine permette al Cliente di monetizzare anticipatamente un proprio credito verso un terzo costituito da effetti cambiari, R.I.BA., SDD ed altri documenti, con il cui incasso - derivante da apposito mandato conferito del Cliente - effettua poi il rimborso delle somme anticipate dalla Banca.

Il Cliente si assume la responsabilità della attendibilità e veridicità degli importi e/o termini indicati come dovuti nei documenti esemplificati al punto precedente, non essendo onere della Banca la verifica della loro sussistenza in occasione della concessione della linea di credito. La Banca si riserva, infatti, il diritto di esaminare ed eventualmente respingere solo quei documenti che a suo giudizio non risultassero apparentemente regolari o di suo gradimento, senza essere tenuta ad effettuare un esame di merito del documento.

Per la gestione dell'anticipo viene acceso un apposito conto corrente denominato conto anticipi; l'esistenza di un conto corrente ordinario intestato al Cliente costituisce comunque condizione necessaria per l'accesso a questa forma di finanziamento. Sul conto anticipi vengono gestite esclusivamente aperture di credito per tali fattispecie di anticipazione. A tal fine il Correntista dà completo mandato alla banca ad effettuare, a valere sul conto, tutte le operazioni necessarie alla copertura di quanto anticipato.

L'importo totale dei documenti presentati alla Banca per l'anticipo - in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione - viene addebitato sul conto anticipi, nei limiti della percentuale massima concordata, con contestuale accredito della corrispondente disponibilità sul conto corrente ordinario.

L'incasso delle somme pagate dal terzo debitore del Cliente determina l'estinzione dell'anticipo concesso dalla Banca mentre la parte eccedente tale anticipo rimane libera e a disposizione del Cliente. Nel caso in cui, invece, il terzo debitore del Cliente non adempia l'obbligazione, alla scadenza dei termini di pagamento dei Documenti presentati e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la partita debitoria accesa sul conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito di quanto dovuto sul conto corrente ordinario del cliente.

Gli interessi debitori sul conto anticipi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli stessi sono addebitati sul corrispondente conto corrente ordinario il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto.

L'apertura di credito per anticipazione su portafoglio incassi commerciali s.b.f. è regolata, quindi, in conto corrente ordinario e in conto anticipi nonché dalle norme che regolano il servizio di incasso al s.b.f.; per quanto non espressamente indicato nel presente, si fa rinvio ai Fogli Informativi rispettivamente dei Conti Correnti Ordinari per Clientela al Dettaglio (non consumatori) e per le Imprese, al Foglio Informativo delle Aperture di Credito in Conto Corrente, al Foglio Informativo Servizi di Incasso e Pagamento e al Foglio Informativo Servizi di Incasso e Pagamento Sepa Direct Debit (SDD).

Principali Rischi del Servizio:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto anticipi con tasso indicizzato ad un parametro di riferimento (normalmente Euribor);
- Rischio di insolvenza: nel caso di crediti presentati dal cliente per i quali non sia intervenuto il pagamento da parte del terzo debitore, la banca provvederà ad addebitare il cliente della somma anticipata;
- Nel caso di titoli presentati dal cliente per i quali non sia intervenuto il pagamento da parte del terzo debitore, la banca provvederà ad addebitare il cliente della somma anticipata sul conto corrente ordinario oltre alle eventuali spese e commissioni.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>AFFIDAMENTI E TASSI</b>	
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati fino a € 50.000	<b>Max 11,60 %</b>
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati tra €50.000 e €200.000	<b>Max 10,50 %</b>
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati oltre € 200.000	<b>Max 8,80%</b>
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Fuori Fido (massimo applicabile)	<b>Max 11,60 %</b>
(Tassi massimi applicati Fissi o Variabili (indice di riferimento + Spread)* in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente)	
<b>* Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.</b>	
In caso di mancata rilevazione temporanea del parametro di riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto. Nel caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso, la Banca utilizzerà l'indice di riferimento sostitutivo previsto dal "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011" pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione "Trasparenza".	
Calcolo Interessi	<i>Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile</i>
Tasso di mora	Tasso debitore nominale annuo in assenza di Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni
Tasso minimo	Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate ed è calcolato sommando allo spread contrattuale lo 0,010%
<b>Commissione Annuale di Messa a Disposizione Fondi</b> (addebito trimestrale 0,50%)	<b>Max 2,00 %</b>

Si rinvia al foglio informativo degli Affidamenti in Conto Corrente e dei Conti Correnti Ordinari per Clientela al Dettaglio/Imprese, oltre che al foglio informativo dei Servizi di Incasso e Pagamento per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata.

*Imposta di Bollo in base alla normativa vigente*

**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**

Affidamento	Utilizzo Medio nel Trimestre	Tasso Debitore Nominale Annuo	Commissione Massima di Messa a Disposizione Fondi Annua	Commissione Presentazione riba	<b>TAEG</b>
5.000	5.000	11,30 %	2,00 %	0 €	<b>14,31 %</b>

**Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.**

In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi, sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bcp.it](http://www.bcp.it)).

\* \* \*

**Altre Spese**

Recupero spese postali : (con addebito sul Conto ordinario e Principale)	Busta Normale	1,00 €
	Busta Pesante	1,40 €
Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria	1,00 €
	Raccomandata	5,00 €
Ricerca e copia documenti, per ogni documento richiesto oltre al recupero di eventuali spese richieste da enti terzi (banche, amministrazioni pubbliche, altro)		5,00 €

**Incasso Effetti Euro Cartacei (cambiali e tratte) - Condizioni Economiche del Servizio**

<b>Servizio Incasso Effetti Euro Italia</b> (Cedente e Trassato Residenti)	%	€
o Diritto per richiesta d'intervento per ogni effetto (esito, richiamo, proroga)		13,00
o Commissione per il ritorno effetti con spese sull'Italia protestati (oltre spese reclamate)	2,00	min 9,00 - max 15,00
Commissione per effetto insoluto		15,00
o Diritto per il ritiro di effetti sull'Italia:		
- scadenti su nostre filiali		2,00
- scadenti su altre banche		11,00
o Valute di accredito in c/c di effetti presentati al "s.b.f." o al "dopo incasso"	dopo 10 gg. lavorativi se su ns filiali dopo 20 gg. lavorativi se su altre banche	
o Gli accrediti per il "s.b.f." sono effettuati con valuta media ponderata tra scadenza e importo per decade		
o Gli effetti con scadenza <i>a vista</i> presentati al "s.b.f." e al "dopo incasso" vengono ritenuti scadenti dalla data di accettazione:	dopo 15 gg. lavorativi se su ns filiali dopo 25 gg. lavorativi se su altre banche	
o Giorni di brevità effetti su filiali	15 gg. lavorativi	
o Giorni di brevità effetti su banche	25 gg. lavorativi	

o Spese postali busta leggera (regolate in Conto Principale del cliente)		1,00
o Spese postali busta pesante = > 20 gr. (regolate in Conto Principale del cliente)		1,40
o Recupero spese invio corrispondenza:	<i>ordinaria</i>	1,00
	<i>raccomandata</i>	5,00

• **Incasso Ricevute Bancarie – Ri.Ba - Condizioni Economiche e Termini del Servizio**

	%	€
o Commissione per il ritorno di disposizioni impagate/ricchiate		3,00
o Commissione per proroga scadenza		13,00
o Valute di accredito e di messa a disposizione dei fondi in c/c di disposizioni RI.BA presentate al "s.b.f." o al "dopo incasso"	su nostre filiali: data scadenza su altri Istituti: data scadenza + 1 gg lavorativo	
o Valuta di addebito in c/c di disposizioni RI.BA insolute	data scadenza	
o Spese postali busta leggera (regolate in Conto Principale del cliente)		1,00
o Spese postali busta pesante = > 20 gr. (regolate in Conto Principale del cliente)		1,40
o Recupero spese invio corrispondenza	ordinaria raccomandata	1,00 5,00
<b>Termini per la presentazione all'incasso delle disposizioni Ri.Ba..</b>		
	Presentazione Telematica	
- domiciliate presso le filiali BCP	10 gg lavorativi prima della data scadenza	
- domiciliate presso altre banche	13 gg lavorativi prima della data scadenza	

**RECESSO E RECLAMI**

**Recesso**

Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine, ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile o se sussista altra giusta causa. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso, con effetto immediato, dandone comunicazione al Correntista. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Correntista o sospendere l'ulteriore utilizzo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata a/r, un preavviso non inferiore ad un giorno.

Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Non oltre due mesi dalla data in cui acquista efficacia il recesso con pagamento di quanto dovuto alla Banca.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a [reclami@bcp.it](mailto:reclami@bcp.it) (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio ed entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it); il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

## LEGENDA

<b>Conteggio degli interessi</b>	<i>Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Tali interessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto con addebito sul conto corrente ordinario. La somma addebitata è considerata sorta capitale</i>
<b>Conto Principale</b>	<i>Si definisce Conto Principale del cliente, il rapporto di conto corrente ordinario su cui sono addebitate le spese e commissioni legate a vari altri servizi/rapporti di cui usufruisce e/o è titolare il cliente presso la Banca (ad esempio: il recupero spese postali per comunicazioni, avvisi anche se riferiti ad altri rapporti di conto, libretto, mutui, ecc.; la commissione di messa a disposizione fondi per affidamenti concessi su altro conto corrente diverso dal principale o conto anticipi).</i>
<b>Giorni di accredito</b>	<i>Giorni di scarto tra la valuta di addebito del c/anticipi e la valuta di accredito del c/ordinario.</i>
<b>Percentuale di anticipabilità'</b>	<i>Percentuale massima anticipabile sull'importo del Portafoglio Incassi Commerciali Presentato</i>
<b>Corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi /CDF</b>	<i>Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidata in occasione dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento</i>

<b>Fido o affidamento</b>	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
<b>SDD</b>	<i>Incasso di crediti preautorizzato che viene attivato esclusivamente dal Creditore in virtù di un Mandato ricevuto dal Debitore (Pagatore)</i>
<b>RiBa</b>	<i>Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.</i>
<b>Spese postali</b>	<i>Spese sostenute per le operazioni di invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi
<b>Spese invio corrispondenza</b>	<i>Spese sostenute per le operazioni di invio di corrispondenza non prodotta con procedura automatizzata.</i>
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento (extrafido). Gli interessi sono poi addebitati sul conto ordinario.</i>
<b>Tasso minimo</b>	<i>Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate.</i>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
<b>TAEG</b>	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.</i>